SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 luglio 1992 — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 19 giugno 1992.

Determinazione della media nazionale pro-capite dei contributi ordinari e perequativi attribuiti ai comuni e alle province per l'anno 1992 . . . . Pag. 3

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 4

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Criteri e modalità di presentazione delle domande al comitato per la riparazione dei danni subiti da soggetti italiani a seguito dell'invasione del Kuwait . . . . Pag. 8

Corso dei cambi e media dei titoli del 17 luglio 1992. Pag. 11

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1992 . . . . Pag. 13

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Rimini . . . . Pag. 13

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Biella . . . . Pag. 13

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 13

Modificazioni allo statuto del Consorzio interuniversitario per le biotecnologie, in Trieste . . . . Pag. 13

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuovi dosaggi; modificazioni di autorizzazioni già concesse). Pag. 14

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano . . . . Pag. 15

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Pag. 15

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 marzo 1992 recante: «Accantonamento della somma di lire 43.352 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente e parte in conto capitale, in attesa di definitiva ripartizione». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992) . . . . Pag. 16

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Unificazione dei progetti nel comune di Caserta ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992) . . Pag. 16

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 16 luglio 1992). Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 giugno 1992.

Determinazione della media nazionale pro-capite dei contributi ordinari e perequativi attribuiti ai comuni e alle province per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene prevista la deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione;

Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta — determinata all'inizio di ciascun anno — che costituirà uno dei fattori di consolidamento finanziario della gestione;

Rilevato, inoltre, che per il detto comma 5 la media di ciascuna delle fasce demografiche indicate nel predetto decreto-legge n. 66 del 1989 all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, deve essere definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi;

Visti i propri decreti n. 3833/E3, del 27 giugno 1989, n. 1699/E3 del 17 maggio 1990, n. 5601/E3, del 22 gennaio 1991 e n. 2215/E3, del 10 maggio 1991 con i quali sono state determinate le medie dei trasferimenti ordinari e perequativi attribuiti, per gli anni 1989, 1990 e 1991, alle province e ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;

Ravvisata la necessità di determinare anche la media dei trasferimenti attribuiti per l'anno 1992 alle province e ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;

Ritenuto che tali trasferimenti siano quelli previsti per le province e i comuni a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, nonché quelli di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985/1987 in quanto ripartito per legge col sistema della perequazione;

Rilevato, riguardo al contributo perequativo derivante dall'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che detto contributo risulta compreso nei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1992, limitatamente alla quota assegnata nel 1989 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per il raggiungimento delle assegnazioni complessive del 1988;

Decreta:

Art. 1.

La media nazionale pro-capite dei trasferimenti di cui in premessa, attribuiti per l'anno 1992 alle amministrazioni provinciali, è di L. 67.445.

Art. 2.

La media nazionale pro-capite dei trasferimenti attribuiti per l'anno 1991 ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche definite ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera *c)*, e 25, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, considerando unificate le ultime due classi, sono le seguenti:

Fascia demografica					Media nazionale pro-capite
1ª - Comuni con meno di .	500			abitanti	L. 445.976
2ª - Comuni da	500	a	999	»	» 403.249
3ª - Comuni da	1.000	»	1.999	»	» 343.322
4ª - Comuni da	2.000	»	2.999	»	» 325.477
5ª - Comuni da	3.000	»	4.999	»	» 303.135
6ª - Comuni da	5.000	»	9.999	»	» 285.712
7ª - Comuni da	10.000	»	19.999	»	» 313.238
8ª - Comuni da	20.000	»	59.999	»	» 350.528
9ª - Comuni da	60.000	»	99.999	»	» 447.177
10ª - Comuni da	100.000	»	249.999	»	» 479.226
11ª - Comuni da	250.000	»	499.999	»	» 621.501
12ª - Comuni da	500.000	abitanti		ed oltre	» 608.915

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1992

p. *Il Ministro:* FAUSTI

92A3440

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1937, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio nel corrispondente corso di diploma universitario;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 19 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (edizione 1991-92) è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 20 *(Corso di diploma in tecnico di laboratorio biomedico).*

Articolo unico

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

1.1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

1.2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

1.3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del 2° anno di corso.

1.4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

1.5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonchè di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (1° anno 460 ore, 2° anno 420 ore, 3° anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel 1° anno, 420 ore nel 2° anno e 460 ore nel 3° anno.

1.6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, nella sede principale, nei poli didattici o in idonee strutture convenzionate, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è fissato in massimo di 150 iscritti annui e stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

1.7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al 1° anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al 1° anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia, e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del 1° anno di corso.

1.8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

2.1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico, inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al 1° anno.

2.2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

1° Anno - II semestre:

Area 2. Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato d'organizzazione di laboratorio biomedico:
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

2° Anno - I semestre:

Area 3. Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale:
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche:
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

2° Anno - II semestre:

Area 4. Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia. (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di ummunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

3° Anno.

A) Indirizzo in patologia clinica.

Area A5. Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:
patologia clinica:
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
patologia molecolare diagnostica.
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

3° anno:

B) Indirizzo in biochimica clinica:

Area B5. Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I
biochimica sistematica umana:
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica
enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:
tossicologia ed analisi tossicologiche:
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:
chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:
metodologia diagnostica molecolare:
analisi automatizzate.

3° anno:

C) Indirizzo di microbiologia clinica.

Area C5. Microbiologia clinica (crediti: 8.5):

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia.
microbiologia:
batteriologia;
analisi microbiologiche:

C5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare,
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:
microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

3° Anno:

D) Indirizzo di citopatologia:

Area D5. Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:
citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:
principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:
citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:
immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:
colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

E) Indirizzo di laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia.

Area E5. Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F) Indirizzo di ricerca biomedica e biotecnologie.

Area F5. Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:
biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:
biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:
principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:
immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

2.3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

2.4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

2.5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

2.6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

3.1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3.2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3.3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

3.4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea della facoltà.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero, rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1992

Il rettore: TECCE

92A3456

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Criteri e modalità di presentazione delle domande al comitato per la riparazione dei danni subiti da soggetti italiani a seguito dell'invasione del Kuwait.

Con decreto n. 347173 del 23 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991, è stato istituito, presso il Ministero del tesoro, il comitato che dovrà raccogliere le domande di riparazione dei danni subiti da italiani a seguito della invasione del Kuwait e risarcibili a valere sul fondo previsto dalla risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Con la richiamata risoluzione e con altre determinazioni ad essa collegate, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha delineato una procedura di indennizzo delle perdite subite da soggetti non iracheni a causa dell'invasione del Kuwait riguardante i soli danni diretti, con esclusione, quindi, di quelli derivati dall'embargo.

Le domande di indennizzo, da presentare entro il 31 dicembre 1992 al suddetto comitato presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Div. IX, dovranno essere compilate in modo chiaro e leggibile su appositi formulari predisposti dalla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite.

Allo stato, sono stati presi in considerazione i danni subiti dalle persone fisiche e sono stati diramati quattro formulari concernenti, il primo (formulario *A*), domanda di risarcimento individuale per perdite e pregiudizi subiti a seguito della partenza dall'Iraq o dal Kuwait; il secondo (formulario *B*), domanda di risarcimento individuale per gravi danni fisici o decesso; il terzo (formulario *C*), domanda di risarcimento individuale per perdite e danni sino all'ammontare di 100.000 dollari USA; il quarto (formulario *D*), domanda di risarcimento individuale per perdite e danni oltre i 100.000 dollari USA.

I formulari possono essere richiesti al richiamato comitato presso il Ministero del tesoro.

Si riportano, qui di seguito, le istruzioni impartite dalla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite relative a ciascuno dei formulari *A*, *B*, *C* e *D*.

La eventuale divulgazione di altri formulari sarà oggetto di successivi comunicati.

Roma, 16 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

FORMULARIO *A*

COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE

RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER LA FORZATA PARTENZA DALL'IRAQ O DAL KUWAIT

Istruzioni per gli istanti

1) Il presente formulario è riservato a coloro che hanno abbandonato l'Iraq o il Kuwait nel periodo tra il 2 agosto 1990 e il 2 marzo 1991 a causa dell'illegale invasione e occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq.

2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario va presentata alle competenti autorità dello Stato di appartenenza. Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla «Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite», la quale, dopo aver esaminato ed evaso le richieste, determinerà l'ammontare da stanziare a favore dello Stato di appartenenza degli istanti. Soltanto dopo l'approvazione della commissione i risarcimenti relativi alle singole richieste verranno riconosciuti allo Stato di appartenenza. Quest'ultimo provvederà alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto.

3) Coloro che abbiano dovuto lasciare l'Iraq o il Kuwait nel periodo tra il 2 agosto e il 2 marzo 1991 possono utilizzare il presente formulario per le richieste di risarcimento - da presentarsi per il tramite delle autorità del proprio Paese - dell'ammontare forfettario di DUEMILACINQUECENTO DOLLARI STATUNITENSI (U.S. $ 2.500). Qualora altri membri dello stesso nucleo familiare (come di seguito definito) presentino analoghe richieste di risarcimento per la partenza forzata dall'Iraq o dal Kuwait, per *tutte le richieste in questione* dovrà essere compilato un unico formulario. Non verranno corrisposte somme superiori ai CINQUEMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. $ 5.000) per richieste presentate mediante il presente formulario da membri dello stesso nucleo familiare composto da una persona, dal coniuge, dai figli e dai genitori.

4) Coloro che presentino istanza mediante il presente formulario per il risarcimento dell'ammontare fisso di U.S. $ 2.500 non possono presentare ulteriori richieste *per la partenza forzata* dall'Iraq o dal Kuwait. Possono, tuttavia, essere presentate richieste di risarcimento *su altri formulari* per altri particolari danni, dimostrando che questi ultimi sono stati causati non dalla partenza forzata ma dal verificarsi di una delle seguenti circostanze:

operazioni militari o minaccia di azioni militari da entrambe le parti nel periodo compreso tra il 2 agosto 1990 e il 2 marzo 1991;

azioni da parte di funzionari, dipendenti o agenti del Governo iracheno ovvero da parte di enti da questo controllati nel suddetto periodo connesse con l'invasione o con l'occupazione del Kuwait;

violazione dell'ordine civile nel Kuwait o in Iraq in quel periodo;

presa in ostaggio o altre forme di detenzione illegale.

5) Qualora si ritenga di avere diritto, per la partenza forzata dall'Iraq o dal Kuwait, ad un risarcimento superiore a U.S. $ 2.500 e qualora *ciò sia documentabile* e si desideri chiedere un risarcimento per l'*intero ammontare*, la relativa richiesta deve essere presentata utilizzando un *diverso formulario* (*).

QUALORA L'ISTANTE E I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA CONVENGANO DI NON PRESENTARE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DI CUI AD ALTRI FORMULARI O APPARTENENTI AD ALTRE CATEGORIE, IL PRESENTE FORMULARIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER CHIEDERE UN ULTERIORE RISARCIMENTO DI U.S. $ 1.500 (PER UN TOTALE DI U.S. $ 4.000 A PERSONA) ED IL LIMITE PER NUCLEO FAMILIARE (COME DEFINITO NEL PRECEDENTE PUNTO 3) VERRÀ ELEVATO A U.S. $ 8.000.

6) Dovrà essere fornita la documentazione comprovante la cittadinanza nonché la data di partenza e i mezzi utilizzati per lasciare l'Iraq o il Kuwait. Non verranno accolte le richieste avanzate per conto di persone irachene che non siano in grado di dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Stato.

(*) Il formulario *C* (Modulo per le richieste individuali di risarcimento per danni fino a U.S. $ 100.000) o, in alternativa, il formulario *D* (Richieste di risarcimento da parte di persone fisiche non contemplate in altri formulari).

7) La commissione terrà un atteggiamento molto cauto nei confronti di quelle richieste che non potranno essere supportate da idonei elementi probatori o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e debbono pertanto essere evitate.

FORMULARIO *B*

COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE

RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER LESIONI PERSONALI GRAVI O DECESSI

Istruzioni per gli istanti

1) Il presente formulario può essere utilizzato soltanto da coloro che abbiano riportato gravi lesioni personali (*) ovvero da coloro il cui coniuge, figlio o genitore sia deceduto a causa dell'illegale invasione, il 2 agosto 1990, e della successiva occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq.

2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario va presentata alle competenti autorità dello Stato di appartenenza. Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla «Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite», la quale, dopo aver esaminato ed evaso le richieste, determinerà l'ammontare da stanziare a favore dello Stato di appartenenza degli istanti. Soltanto dopo l'approvazione della commissione i risarcimenti relativi alle singole richieste verranno riconosciuti allo Stato di appartenenza. Quest'ultimo provvederà alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto.

3) Il presente formulario può essere utilizzato per presentare, attraverso le autorità dello Stato di appartenenza, richieste di risarcimento per un ammontare forfettario fisso di DUEMILACINQUECENTO DOLLARI STATUNITENSI (U.S. $ 2.500). Qualora altri membri dello stesso nucleo familiare (come di seguito definito) presentino richieste di risarcimento di ammontare fisso per il decesso di congiunti, per *tutte le richieste in questione* dovrà essere compilato un unico formulario. Non verranno corrisposti risarcimenti superiori ai DIECIMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. $ 10.000) a fronte di istanze inoltrate con il presente formulario da membri dello stesso nucleo familiare composto da una persona, dal coniuge, dai figli e dai genitori.

4) Coloro che ritengano che i danni arrecati da lesioni personali gravi o dalla morte del proprio coniuge, figlio o genitore siano superiori a U.S. $ 2.500 e siano in grado di documentarlo, possono presentare un'ulteriore richiesta di risarcimento per un ammontare superiore a U.S. $ 2.500 utilizzando un diverso formulario (**). In tal caso l'istante può comunque presentare, per il tramite delle autorità dello Stato di appartenenza, la richiesta di risarcimento di U.S. $ 2.500 quale *risarcimento provvisorio* utilizzando il presente formulario.

(*) Per «gravi lesioni personali» si intende:

(a) amputazione di parti del corpo;

(b) rilevante deturpazione, permanente o temporanea, quale un significativo mutamento dell'aspetto esteriore della persona;

(c) significativa perdita del funzionamento o limitazione del funzionamento di un organo o di un arto ovvero limitazione delle funzioni o del sistema dell'organismo in via permanente o temporanea;

(d) qualsiasi lesione che, se non curata, potrebbe non consentire la piena guarigione della parte del corpo lesa ovvero potrebbe prolungarne la completa guarigione,

«Serie lesioni personali» comprendono anche le lesioni fisiche o mentali causate da aggressioni sessuali, torture, aggressioni fisiche particolarmente gravi, presa in ostaggio o detenzione illegale per più di tre giorni o l'occultamento forzato della propria persona per più di tre giorni nel fondato manifesto timore per la propria vita, di essere preso in ostaggio o di essere illegalmente tenuto in stato di detenzione.

«Serie lesioni personali» non comprende i seguenti casi: contusioni, semplici strappi e distorsioni, ustioni, tagli e ferite di lieve entità; altre irritazioni che *non richiedono trattamento medico*.

(**) Formulario C (Formulario di richiesta individuale di risarcimento per danni fino all'ammontare di U.S. $ 100.000) o, in alternativa, il formulario *D* (Richieste di risarcimento da parte di persone fisiche non contemplate in altri formulari).

5) Dovrà essere fornita la documentazione comprovante la cittadinanza, la natura e la gravità delle lesioni personali nonché il fatto che la lesione o la morte del coniuge, del figlio o del genitore è avvenuta a seguito dell'illegale invasione e occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq. Non verranno accolte le richieste avanzate per conto di persone irachene che non siano in grado di dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Stato.

6) La commissione terrà un atteggiamento molto cauto nei confronti di quelle richieste che non potranno essere supportate da idonei elementi probatori o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e debbono pertanto essere evitate.

FORMULARIO C

COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE

RICHIESTE DI RISARCIMENTO INDIVIDUALI PER DANNI DI AMMONTARE FINO A U.S. $ 100.000

Istruzioni per gli istanti

1) Il presente formulario è riservato alle persone fisiche richiedenti risarcimenti per danni di importo fino a CENTOMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. $ 100.000) subiti a seguito dell'illegale invasione del 2 agosto 1990 e successiva occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq. Qualora l'istante ritenga di aver subito danni per un ammontare superiore a U.S. $ 100.000 e sia in grado di documentarlo, egli può chiedere il risarcimento dell'intero ammontare, presentando una richiesta separata in un momento successivo, ovvero può presentare una prima richiesta per U.S. $ 100.000 utilizzando il presente formulario e successivamente presentarne un'altra per l'ammontare residuo utilizzando il formulario *D* (Richieste di risarcimento da parte di persone fisiche non contemplate in altri formulari).

2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario va presentata alle competenti autorità dello Stato di appartenenza. Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla «Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite», la quale, dopo aver esaminato ed evaso le richieste, determinerà l'ammontare da stanziare a favore dello Stato di appartenenza degli istanti. Soltanto dopo l'approvazione della commissione i risarcimenti relativi alle singole richieste verranno riconosciuti allo Stato di appartenenza. Quest'ultimo provvederà alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto.

3) Dovrà essere fornita la documentazione comprovante la cittadinanza. Verrà altresì richiesta idonea documentazione probatoria sulle circostanze che hanno causato i danni subiti e sull'ammontare degli stessi. Al riguardo può essere richiesto agli istanti di fornire ulteriori informazioni o ulteriore documentazione.

4) I risarcimenti possono essere richiesti per i danni diretti causati dall'illegale invasione e occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq. Non rientrano in tale categoria le perdite subite in conseguenza dell'embargo commerciale e dell'applicazione delle relative misure, né le spese sostenute per il pagamento di parcelle legali o altre spese relative all'approntamento delle richieste di risarcimento. Verranno forniti ulteriori elementi sull'interpretazione e l'applicazione del presente punto. Qualsiasi risarcimento, in denaro o in natura, già ottenuto da qualsiasi fonte verrà detratto dall'ammontare totale dei danni subiti. Non verranno accolte le richieste avanzate per conto di persone irachene che non siano in grado di dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Stato.

Nota. — La commissione terrà un atteggiamento cauto nei confronti di istanze di elevato ammontare non supportate da idonei elementi probatori o altrimenti giustificate.

Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e debbono pertanto essere evitate.

FORMULARIO *D*

COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE

FORMULARI DI RICHIESTA INDIVIDUALE PER DANNI AL DI SOPRA DI U.S. $ 100.000

Istruzioni per gli istanti

1) Gli uniti formulari sono destinati alle persone fisiche che avanzano richieste per danni superiori a CENTOMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. $ 100.000) subiti a seguito dell'illegale invasione ed occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq del 2 agosto 1990.

Coloro i quali abbiano presentato un'istanza individuale per serie lesioni personali o per morte mediante il formulario B, ovvero abbiano presentato un'istanza individuale per danni fino a U.S. $ 100.000 mediante il formulario *C* possono utilizzare gli uniti formulari per avanzare una richiesta per i danni residui.

I presenti formulari possono inoltre essere utilizzati per richiedere il rimborso dei pagamenti fatti o dei soccorsi prestati dai richiedenti in favore di terzi (qualunque ne sia l'ammontare) a fronte di perdite corrispondenti a uno qualunque dei criteri adottati dal consiglio direttivo.

Non devono essere richieste somme che sono già state richieste mediante il formulario *C*.

2) Le richieste vanno presentate mediante gli uniti formulari alle autorità competenti degli Stati di appartenenza, che le sottoporranno alla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite.

Quest'ultima, dopo aver esaminato ed evaso le richieste, determinerà le somme da assegnare allo Stato di appartenenza degli istanti a fronte delle richieste che essa avrà giudicato ricevibili.

Sarà compito di ciascuno Stato versare ai richiedenti le somme ad essi dovute.

3) Dovrà essere fornita la documentazione comprovante la cittadinanza ovvero la residenza nel caso in cui il richiedente non sia cittadino dello Stato attraverso il quale egli avanza la propria richiesta. Dovranno essere anche presentati elementi di prova documentari e non che siano idonei a dimostrare le circostanze e l'ammontare dei danni reclamati.

Qualora si rendessero necessari ulteriori elementi d'informazione o di documentazione, gli istanti ne saranno informati.

4) Le perdite causate dall'embargo commerciale e dalle misure connesse (*), così come dalla situazione economica che ne è risultata non daranno diritto al risarcimento. Quest'ultimo non sarà accordato che nella misura in cui l'illegale invasione ed occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq abbiano causato direttamente la perdita, il danno o la lesione personale, indipendentemente dall'embargo commerciale e dalle misure connesse. (Allorquando, per esempio, la perdita, il danno o la lesione derivano direttamente e integralmente dall'illegale invasione ed occupazione del Kuwait, i medesimi dovranno essere risarciti, pur se essi possano essere anche attribuiti all'embargo commerciale e alle misure connesse). L'ammontare totale delle perdite risarcibili sarà ridotto nella misura in cui le perdite stesse avrebbero potuto essere ragionevolmente evitate. Il consiglio direttivo fornirà ulteriori indicazioni sulla materia oggetto di questo paragrafo destinate ai commissari che esamineranno le richieste.

5) Qualunque risarcimento, sia in denaro che in natura, già ricevuto da un'altra fonte, sarà detratto dall'ammontare totale riconosciuto per le perdite subite.

6) Non saranno prese in considerazione le richieste fatte a nome di cittadini iracheni che non possano avvalersi in buona fede della cittadinanza di un altro Stato.

7) *Nota.* La commissione terrà un atteggiamento cauto nei confronti di istanze di elevato ammontare non supportate da idonei elementi di prova o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e devono pertanto essere evitate.

(*) L'espressione «embargo commerciale e misure connesse» si riferisce ai divieti enunciati nella risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle risoluzioni ulteriori pertinenti, nonché nelle misure prese dagli Stati in applicazione di dette risoluzioni

92A3459

N. 139

Corso dei cambi del 17 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1117,750	1117,750	1118,100	1117,750	1117,750	1117,750	1117,600	1117,750	1117,750	1117,750
E.C.U.	1547,450	1547,450	1547,500	1547,450	1547,450	1547,450	1547,900	1547,450	1547,450	1547,450
Marco tedesco	759,210	759,210	759,500	759,210	759,210	759,210	759,210	759,210	759,210	759,210
Franco francese	224,710	224,710	225,250	224,710	224,710	224,710	224,730	224,710	224,710	224,710
Lira sterlina	2168,650	2168,650	2174 —	2168,650	2168,650	2168,650	2169,650	2168,650	2168,650	2168,650
Fiorino olandese	673,160	673,160	673 —	673,160	673,160	673,160	673,200	673,160	673,160	673,160
Franco belga	36,842	36,842	36,880	36,842	36,842	36,842	36,835	36,842	36,842	36,840
Peseta spagnola	11,867	11,867	11,865	11,867	11,867	11,867	11,864	11,867	11,867	11,860
Corona danese	197,150	197,150	197,500	197,150	197,150	197,150	197,080	197,150	197,150	197,150
Lira irlandese	2023 —	2023 —	2024 —	2023 —	2023 —	2023 —	2023,100	2023 —	2023 —	—
Dracma greca	6,179	6,179	6,160	6,179	6,179	6,179	6,182	6,179	6,179	—
Escudo portoghese	8,934	8,934	8,940	8,934	8,934	8,934	8,939	8,934	8,934	8,930
Dollaro canadese	937,800	937,800	939 —	937,800	937,800	937,800	937,800	937,800	937,800	937,800
Yen giapponese	8,928	8,928	8,900	8,928	8,928	8,928	8,929	8,928	8,928	8,920
Franco svizzero	846,500	846,500	847,500	846,500	846,500	846,500	846,450	846,500	846,500	846,500
Scellino austriaco	108,873	108,873	107,900	108,873	108,873	108,873	107,860	108,873	108,873	107,870
Corona norvegese	193,520	193,520	193 —	193,520	193,520	193,520	194,100	193,520	193,520	193,520
Corona svedese	209,380	209,380	209,700	209,380	209,380	209,380	209,290	209,380	209,380	209,380
Marco finlandese	277,300	277,300	278 —	277,300	277,300	277,300	277,750	277,300	277,300	—
Dollaro australiano	828 —	828 —	831 —	828 —	828 —	828 —	828 —	828 —	828 —	828 —

Media dei titoli del 17 luglio 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,100
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,625
» » » 21- 4-1987/94	87,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,225
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,650
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,825
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,850
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,125
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,750
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,950
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,375
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	95,650
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,650
» » » TR 2,5% 1983/93	101,500
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,800
» » » » 19- 8-1987/92	99,575
» » » » 1-11-1987/92	99,525
» » » » 1-12-1987/92	99,700
» » » » 1- 1-1988/93	99,525

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,675
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,600
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,985
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,125
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,125
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,700
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,150
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,525
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,995
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,825
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,500
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,975
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,750
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,600
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,625
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,500
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,900
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,475
»	»	»	»	1-11-1989/94	98,325
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,300
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,350
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,400
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,325
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,050
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,850
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,875
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,400
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,325
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,425
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,700
»	»	»	»	1-10-1990/95	98,200
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,475
»	»	»	»	1-11-1990/95	98,125
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,050
»	»	»	»	1-12-1990/95	98,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,475
»	»	»	»	1- 1-1991/96	98,400
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97 -
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,275
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,400
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,350
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,750
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,200
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,850
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,050
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,650
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,800
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,125
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,850
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1991/98	96,625
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,025
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,100
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,100
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,075
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,600
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,450

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,050
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,800
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,150
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,200
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,950
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,900
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	97,500
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,700
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	95,800
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,325
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	96,650
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	96,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	96,750
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96,625
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,400
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,825
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	94,950
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,500
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,850
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,600
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,525
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,350
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,475
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,225
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,050
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,175
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102,225
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,850
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,775
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,725
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,725
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,425
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,750
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104,250
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	107,525
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M17072

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 3 luglio 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissta per il 15 luglio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dal'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1992 e di L. 96,54, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1993 è di L. 93,26 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio 1993 è di L. 87,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A3507

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Rimini

Con decreto ministeriale 8 luglio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Rimini che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Rimini S.p.a. - Carim»;

la costituzione, con atto unilaterale, della società per azioni «Cassa di risparmio di Rimini S.p.a. - Carim» con un capitale sociale di lire 165 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso delle attività e passività facenti capo al vecchio ente creditizio ad esclusione di titoli per L. 4,346.469.678, di arredi per L. 63.750.000 e di immobili per L. 4.477.092.197;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Rimini S.p.a. - Carim», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Rimini».

La Cassa di risparmio di Rimini contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Rimini S.p.a. - Carim», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3460

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Biella

Con decreto ministeriale 8 luglio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Biella che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Biella S.p.a.»;

la costituzione, con atto unilaterale, della società per azioni «Cassa di risparmio di Biella S.p.a.» con un capitale sociale di lire 200 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso delle attività e passività facenti capo al vecchio ente creditizio, ad esclusione di un immobile adibito a sede sociale, di talune partecipazioni non funzionali all'attività bancaria, nonché di disponibilità liquide per lire 8,1 miliardi;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Biella S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Biella».

La Cassa di risparmio di Biella contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Biella S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3461

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

urbanistica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche I.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

storia dell'arte contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3474

Modificazioni allo statuto del Consorzio interuniversitario per le biotecnologie, in Trieste

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1992, registro n. 10 Università e ricerca, foglio n. 28, sono state approvate le modificazioni dello statuto del Consorzio interuniversitario per le biotecnologie (C.I.B.), con sede in Trieste.

92A3458

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuovi dosaggi; modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

Decreto n. 603/1992 del 20 luglio 1992

Specialità medicinale «MEPIFORAN» (Mepivacaina HCl) all'1% e al 2% con o senza Adrenalina iniettabile.

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale, codice fiscale 09469610159.

Produttore: società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Modena, via Giardini, 1271.

Confezioni autorizzate, codici classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 1% - 1 fiala ml 5;

codice: 028612012 (in base 10) 0V95FD (in base 32);

classe: *d)*;

2) 1% - 1 fiala ml 10;

codice: 028612024 (in base 10) 0V95FS (in base 32);

classe: *d)*;

3) 1% - 1 flacone ml 50;

codice: 028612036 (in base 10) 0V95G4 (in base 32);

classe: *d)*;

4) 2% - 1 fiala ml 5;

codice: 028612048 (in base 10) 0V95GJ (in base 32);

classe: *d)*;

5) 2% - 1 fiala ml 10;

codice: 028612051 (in base 10) 0V95GM (in base 32);

classe: *d)*;

6) 2% - 1 flacone ml 50;

codice: 028612063 (in base 10) 0V95GZ (in base 32);

classe: *d)*;

7) 1% con Adrenalina 1:200.000 - 1 fiala ml 5;

codice: 028612075 (in base 10) 0V95HC (in base 32);

classe: *d)*;

8) 1% con Adrenalina 1:200.000 - 1 fiala ml 10;

codice: 028612087 (in base 10) 0V95HR (in base 32);

classe: *d)*;

9) 1% con Adrenalina 1:200.000 - 1 flacone ml 50;

codice: 028612099 (in base 10) 0V95J3 (in base 32);

classe: *d)*;

10) 2% con Adrenalina 1:200.000 - 1 fiala ml 5;

codice: 028612101 (in base 10) 0V95J5 (in base 32);

classe: *d)*;

11) 2% con Adrenalina 1:200.000 - 1 fiala ml 10;

codice: 028612113 (in base 10) 0V95JK (in base 32);

classe: *d)*;

12) 2% con Adrenalina 1:200.000 - 1 flacone ml 50;

codice: 028612125 (in base 10) 0V95JX (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione:

MEPIFORAN 1% - 1 ml contiene: mepivacaina cloridrato 10 mg; eccipienti: sodio cloruro 8 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

MEPIFORAN 2% - 1 ml contiene: mepivacaina cloridrato 20 mg; eccipienti: sodio cloruro 7 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

MEPIFORAN 1% con Adrenalina 1:200.000 - 1 ml contiene: mepivacaina cloridrato 10 mg, adrenalina tartrato acido pari ad adrenalina 0,005 mg. eccipienti: sodio cloruro 7,5 mg, sodio metabisolfito 0,5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

MEPIFORAN 2% con Adrenalina 1:200.000 - 1 ml contiene: mepivacaina cloridrato 20 mg, adrenalina tartrato acido pari ad adrenalina 0,005 mg eccipienti sodio cloruro 6,5 mg, sodio metabisolfito 0,5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Tutte le confezioni da ml 50 (numeri 3, 6, 9 e 12 dell'elenco sopra riportato) contengono, fra gli eccipienti, anche mg 1 di metile idrossibenzoato.

Indicazioni terapeutiche:

MEPIFORAN è indicato in tutti gli interventi che riguardano

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.)

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

MEPIFORAN con Adrenalina 1:200.000 è indicato quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale oppure quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 23 luglio 1992.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo dosaggio della sottoindicata specialità medicinale:

Decreto n. 604/1992 del 20 luglio 1992

Specialità medicinale: «SOLUCIS» (carbocisteina) nella forma sciroppo tipo «forte» (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali 34, 36, 38, cod. fisc. 00312600174.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Brescia, via Cacciamali.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone × ml 200 di sciroppo al 10% tipo «forte»:
codice: 025929055 (in base 10) 0SSU5H (in base 32);
prezzo: L. 13.350;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° settembre 1992.

Composizione: ml 100 di sciroppo tipo «forte» contengono:
carbocisteina: g 10; eccipienti: sodio benzoato g 0,1, p-idrossibenzoato di metile g 0,02, p-idrossibenzoato di etile g 0,01, p-idrossibenzoato di propile g 0,01, saccarosio g 42, aromi: caramello g 0,22, vanillina mg 4, burnt caramel mg 4, acqua demineralizzata q.b. ml 100.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico fluidificante nelle infezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della speciale medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 23 luglio 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 605/1992 del 20 luglio 1992

Specialità medicinali	Società titolari A.I.C.	Numeri di codice
CATONIN	Magis farmaceutici	
miett. 5 f 1 ml 100 U.I.	S.p.a. - Brescia	027749011
spray nasale 2 ml		027749023
CLARITYN	Schering Plough S.p.a.	
20 compresse da 10 mg	Milano	027075011
sosp. orale 100 ml 0,1%		027075023
DIFOSFOCIN	Magis farmaceutici	
5 f iniett. 2 ml 250 mg	S.p.a. - Brescia	024121042
3 f iniett. 4 ml 1000 mg		024121067
5 f iniett. 4 ml 500 mg		024121093
LOSEC	Astra Italia S.p.a.	
10 capsule da 20 mg	Milano	026804017
MIOCARDIN	Magis farmaceutici	
10 fl orali 10 ml	S.p.a. - Brescia	025713013
10 cpr masticabili g 1		025713049
NETTACIN	Schering Plough S.p.a.	
«15» - 1 f iniett. 1,5 ml	Milano	024809016
«50» - 1 f iniett. 1 ml		024809028
«100» - 1 f iniett. 1 ml		024809030
«150» - 1 f iniett. 1,5 ml		024809042
«200» - 1 f iniett. 2 ml		024809055
«300» - 1 f iniett. 3 ml		024809067
UBICOR	Magis farmaceutici	
10 fl orali 50 mg 10 ml	S.p.a. - Brescia	026257117
14 capsule 50 mg		026257129
URSOLISIN	Magis farmaceutici	
20 capsule 150 mg	S.p.a. - Brescia	025430063
20 capsule 300 mg		025430101

Modifica apportata: esclusione dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale fino al 31 ottobre 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 7 agosto 1992.

Provvedimento n. MI/379 del 20 luglio 1992

Specialità medicinale: «OSTEOTONINA».

Titolare A.I.C.: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3, Firenze.

Oggetto del provvedimento: integrazione delle indicazioni terapeutiche.

Per le preparazioni in fiale è aggiunta l'indicazione: «Prevenzione delle fratture ossee in pazienti con osteoporosi post menopausale»; per la preparazione spray endonasale l'indicazione «Osteoporosi post menopausale» è così integrata: «Osteoporosi post menopausale; prevenzione delle fratture correlate».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 23 luglio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro docici mesi.

Provvedimenti numeri MI/380/92 - MI/381/92 - MI/382/92 - MI/383/92 - MI/384/92 - MI/385/92 - MI/386/92 - MI/387/92 del 20 luglio 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
TIKLID	Midy S.p.a., via Piranesi, Milano
ANAGREGAL	Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini, Pisa
CLOPIDAL	Vecchi e Piam, via Padre Semeria, Genova
APLAKET	Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, Monza
OPTERON	Cooperativa farmaceutica, via Passione, Milano
TICLODONE	Crinos - Industria farmacobiologica, Villaguardia (Como)
TICLOSIN	Maggioni Winthrop S.p.a., via C. Colombo, Milano
KLODIN	Istituto biochimico nazionale Savio - Ronco Scrivia (Genova)

Oggetto del provvedimento: specificazione del termine finale per l'adeguamento delle confezioni già in commercio a quanto disposto con i provvedimenti numeri MI/340 - MI/341 - MI/342 - MI/343 - MI/344 - MI/345 - MI/346 - MI/347 del 27 giugno 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1992: l'adeguamento deve avvenire entro il 31 marzo 1993.

92A3503

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il seguente decreto è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale:

Decreto n. G/7/1992 del 21 luglio 1992

Specialità medicinale: «ARTEPARON» 6 fiale ml 1 mg 50, codice 025242013.

Titolare A.I.C.: Luitpold S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2, codice fiscale 00468270582.

Motivo della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio: sospensione della commercializzazione in Germania, a seguito di gravi effetti collaterali.

La specialità medicinale non può più essere venduta.

Decorrenza di efficacia del decreto: 26 luglio 1992.

92A3504

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale:

Decreto n. RS/2/1992 del 20 luglio 1992

Specialità medicinale: «PLACENTINA» iniettabile per via intramuscolare:

«normale» 10 fiale al 20%, cod. 008475016;

«forte» 5 fiale al 60%, cod. 008475028.

Titolare A.I.C.: Intes - Industria terapeutica splendore - Oftalmoterapia Alfa, Casoria (Napoli), via F.lli Bandiera n. 26, codice fiscale GLSMRA33T07A509D.

Oggetto del decreto: revoca del decreto di sospensione S 4/1992 del 29 gennaio 1992, (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992). La specialità medicinale di cui trattasi può, pertanto, nuovamente essere commercializzata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 23 luglio 1992.

92A3505

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 marzo 1992 recante: «Accantonamento della somma di lire 43.352 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente e parte in conto capitale, in attesa di definitiva ripartizione». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110, del 13 maggio 1992).

Nella tabella *B* allegata alla deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto «Fondo sanitario nazionale conto capitale», dove è scritto: «Anno *1991*», si legga: «Anno *1992*».

92A3464

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Unificazione dei progetti nel comune di Caserta ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 62, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Prog. C/1578 - *B/1702*: parcheggio sotterraneo in piazza Carlo III di Caserta ... », si legga: «Prog. C/1578 - *B/1072*: parcheggio sotterraneo in piazza Carlo III di Caserta ...».

92A3465

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 16 luglio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 586/1992, relativo alla specialità medicinale «BREXIN», alla pag. 49, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «La succitata specialità medicinale è confezionata dalla società Ivers Lee Italia S.p.a. ....», leggasi: «La succitata specialità medicinale è confezionata *anche* dalla società Ivers Lee Italia S.p.a. ....».

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 587/1992, del 13 luglio 1992, relativo alla specialità medicinale «CICLADOL», alla pag. 49, seconda colonna, della stessa *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «La succitata specialità medicinale è confezionata dalla società Ivers Lee Italia S.p.a. ....», leggasi: «La succitata specialità medicinale è confezionata *anche* dalla società Ivers Lee Italia S.p.a. ....».

92A3510

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 2 0 9 2 *

L. 1.200